N. 70/08 SENT.

N. 562 CRON.

N. 1/121 REP.



REPUBBLICAITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ORVIETO

Il Tribunale di Orvieto, riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg. magistrati:

- dr. Edoardo COFANO

Presidente

- dr.ssa Maria Pia DI STEFANO

Giudice est.

- dr. Federico BONATO

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di l° grado iscritto al n. 479/2006 R.G. Affari Contenziosi proposto con ricorso in data 20.07.2006 da:

NELLA LORO QUALITÀ DI

EREDI DEL Sig. rappresentate e difese dall'avv. Michele Maria Amici del foro di Perugia presso il cui studio in Perugia, Via della Scuola, 25/d sono elettivamente domiciliate, giusta procura in calce del ricorso;

- ricorrente -

nei confronti di:

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.p.A., con sede di orvieto, piazza della Repubblica n. 21, in persona del suo Presidente Dott.

Oggetto:

Cause in materia di offerte di acquisto, di scambio e di vendita Giovanni Guariglia, (Società del Gruppo bancario C.R. Firenze) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Patrizia Marzola e Prof. Umberto Morera, nonché selettivamente domiciliata presso lo studio del primo i Orvieto, Piazza del'Erba n. 11, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

- resistente -



CONCLUSIONI

Degli attori: come da atto introduttivo, ossia:

- dalla Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a. delle obbligazioni argentine come in premessa meglio individuate per violazione delle norme imperative di cui al TUF ed in relazione all'art. 1418 c.c., condannando per l'effetto la Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a. alla restituzione della somma di euro 30.095,15 ovvero di quella somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal 4.2.2000 al saldo e rivalutazione monetaria;
 - dell'art. **1427 c.c.** per dolo della convenuta condannando per l'effetto la Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a. alla restituzione della somma di euro 30.095,15 ovvero di quella somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal 4.2.2000 al saldo e rivalutazione monetaria;
- 3) ovvero riconoscere e dichiarare l'annullamento del medesimo contratto ai sensi dell'art. 1429 c.c. per errore essenziale sull'oggetto del contratto, condannando per l'effetto la Cassa di Risparmio di orvieto s.p.a. alla restituzione della somma di euro 30.095,15 ovvero di quella somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dai 4.2.2000 al saldo e rivalutazione monetaria;
- 4) in via ulteriormente subordinata, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento della Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a. per tutti i comportamenti posti in essere all'atto della vendita delle obbligazioni e pertanto dichiarare la risoluzione del contratto de quo e condannare per l'effetto la società medesima alla restituzione dell'investimento e, comunque al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio.

E come da memoria difensiva, ossia, precisando che le predette domande debbono considerarsi riferite al contratto - quadro ex adverso prodotto e di riflesso al contratto d'acquisto delle obbligazioni, e che l'azione di risarcimento viene proposta previa richiesta di accertamento dell'inadempimento della Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a. e della

conseguente responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale della banca convenuta nella caușazione del danno stesso per effetto della violazione degli obblighi informativi di legge e sempre con riferimento ad entrambi gli atti negoziali.

Con condanna della Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a. alla restituzione della somma a suo tempo versata pari ad euro 30.095,15 oltre al danno da valutarsi eventualmente in via equitativa e da individuarsi negli interessi legali sulla somma complessiva calcolata alla data decisione e sino al soddisfo, detratta eventualmente la somma di euro 2.296,87 percepita di cedola ove l'Ecc.mo Adito Tribunale ne dovesse ritenere dovuta la restituzione, salva Papplicazione dell'art. 1458 1 comma c.c..

Nella definizione della presente controversia il giudice dovrà anche tener conto della mancata sottoscrizione dell'ordine di borsa da parte del dr. ella sua attribuita qualità di ordinante, dichiarando la nullità della commissione per mancata osservanza della forma prescritta dalla legge.

<u>Della convenuta</u>: in via preliminare dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'esercitata azione di annullamento per dolo ed errore essenziale del contratto di acquisto delle obbligazioni argentine sottoscritto dal sig.

In via preliminare dichiarare la inammissibilità, siccome tardiva, della domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale della banca avanzata da controparte soltanto nella memoria replica;

nel merito respingere le domande tutte formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto;

in via riconvenzionale subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda di nullità ovvero di annullabilità ovvero di risoluzione formulata da controparte, dichiarare che le attrici sono tenute a restituire alla Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a.

 a) le obbligazioni di cui è causa: Argentina 8,75 – 98 -03- 989810, con esplicita riserva di adempimento della banca ai propri obblighi restitutori soltanto dopo la consegna di tali titoli; b) le somme percepite a titolo di interessi, pari ad almeno euro 2.296,87, con esplicita riserva di adempimento della banca ai propri obblighi restitutori soltanto dopo la consegna di tali titoli;

tutte le somme percepite a titolo di cedola per tutti gli investimenti effettuati, dall'inizio del rapporto di intermediazione alla fine dello stesso, venendo i singoli acquisti travolti dalla – eventuale – declaratoria di nullità del contratto quadro di intermediazione.

ón vittoria di spese, competenze ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato

nella loro qualità di eredi del sig.

Tribunale la CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO s.p.a. e, premesso che

- 1) in data 1.2.2000 il sig. acquistava, a mezzo del funzionario addetto all'ufficio della filiale CRO di Montecchio, obbligazioni argentine per un ammontare complessivo di euro 30.000,00 (al prezzo unitario di euro 100,31 per un controvalore di euro 30.095,150, titoli con rendimento annuo dell'8,75% e scadenza 3.4.2003);
- 2) l'acquisto avveniva in contropartita diretta, vale a dire per titoli già posseduti dalla banca;
- l'operazione non veniva conclusa per iscritto ma con accordo di massima e successivo addebito in c/c;
- nessuna informazione specifica veniva fornita sulla natura dell'operazione e sui rischi dell'operazione;
- non venivano acquisite informazioni sulla propensione al rischio;

tutto ciò premesso, le attrici deducevano la nullità del contratto di acquisto per mancanza di forma scritta o la annullabilità dell'operazione finanziaria per dolo e/o errore essenziale sull'oggetto del contratto, nonchè per violazione degli obblighi informativi di cui al Tuf 58/98 e del Reg Consob 11522/98.

Deducevano altresì il grave inadempimento della banca in ordine alla mancata osservanza dei doveri di informare e di informarsi.

Precisavano che all'epoca dell'operazione (2000) la banca era tenuta a rappresentare la rischiosità del titolo poiché era già nota, in base ai dati forniti dalle agenzie di rating, la situazione di incertezza che avrebbe dovuto sconsigliare l'investimento.

Concludevano come in atti.

Nel costituirsi in giudizio, la CRO evidenziava che fu il a recarsi in banca e soffermare a sua attenzione sui titoli in parola, che presentavano un'alta redditività; che l'acquisto de quo, eseguito conformemente ad ordine scritto, veniva posto in essere in esecuzione di regolare contratto di intermediazione (c.d. contratto quadro) sottoscritto dal il 19 gennaio 2000, con il quale il cliente dava atto di non avere comunicato alcunché alla banca in merito alla propria esperienza in investimenti, ai propri obiettivi di investimento, alla propria situazione finanziaria e alla propria propensione al rischio, nonostante la richiesta della banca risultasse avanzata nell'esclusivo interesse del cliente; che il cliente ritirava il documento sui rischi generali di investimento; che il rating accordato all'epoca dell'operazione (precisamente dall'ottobre 99) alle obbligazioni argentine era BB-, in assoluto una delle migliori categorie speculative, essendosi evidenziato solo dal MARZO 2001 il declassamento dei titoli a B+, significativo di accresciuta vulnerabilità del titolo.

Ciò evidenziato in fatto, la banca rilevava in diritto 6

- l'esistenza della forma scritta sia dell'ordine che del contratto quadro, con conseguente infondatezza della domanda di nullità del contratto ex art. 1418 c.c.;
- 2) l'insussistenza del conflitto di interessi, avendo la banca acquistato dall'ICCRI i titoli di cui aveva necessità proprio per soddisfare l'ordine del precisando come l'ordine del cliente e l'acquisto della banca recassero la stessa data del 1 febbraio 2000;
- 3) l'insussistenza della violazione degli obblighi informativi (all'epoca il titolo non presentava quei profili di rischiosità poi evidenziatisi ed in ogni caso il cliente fu informato delle caratteristiche del prodotto, peraltro in linea con gli investimenti effettuati dallo stesso in precedenza; il cliente aveva dato atto di aver ricevuto dalla banca tutte le informazioni necessarie, circostanza avente valore di confessione stragiudiziale);

elm

5) l'insussistenza, in punto di principio, della dedotta annullabilità del contratto per errore e dolo essendo il primo, ove anche esistente, non riconoscibile da parte della banca (per avere la stessa eseguito l'ordine solo dopo che il cliente fu reso edotto delle caratteristiche del titolo) ed essendo il dolo indimostrato e comunque non identificabile con l'intento della banca di dinettere dal proprio portafoglio "un titolo problematico in epoca in cui il cliente medio non poetava aspettarsi l'imminente default", atteso che la banca aveva acquistato essa stessa i titoli sul mercato per ottemperare all'ordine di acquisto e che comunque il titolo presentò la sua rischiosità solo a marzo del 2001.

Deduceva inoltre l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento.

Contestava infine che la banca fosse inadempiente, per le stesse ragioni sopra evidenziate, precisando che, in ipotesi, la responsabilità eventualmente addebitabile alla banca non sarebbe stata di tipo contrattuale ma precontrattuale, poiché incidente nella fase precedente alla conclusione del contratto.

Sulla quantificazione del danno deduceva la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 1227 comma 1 comma c.c., stante la mancata adesione del cliente all'Offerta Pubblica di Scambio promossa dallo Stato Argentino.

In via subordinata riconvenzionale, la banca convenuta chiedeva comunque restituirsi le obbligazioni acquistate dal (in virtù del loro residuo valore di mercato), nonché l'importo delle cedole percepite, da sottrarsi al capitale investito oggetto di eventuale restituzione.

Chiedeva anche la restituzione delle somme percepite a titolo di cedola in relazione a tutti gli investimenti effettuati dall'inizio del rapporto di intermediazione, venendo tutti i singoli ordini travolti dalla eventuale declaratoria di nullità del contratto quadro di intermediazione.

Le parti procedevano allo scambio e al deposito dei rispettivi scritti ed il Collegio, ritenuta la superfluità delle prove orali ammesse del relatore, riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.

Mass

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dalle attrici, all'esito delle precisazioni contenute nelle memorie depositate in atti e riassumendo il contenuto delle rassegnate conclusioni, è volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto quadro e del contratto d'acquisto effettuato da per violazione delle norme imperative di cui al TUF, nonché in relazione all'art. 1418 c.c.; in via subordinata, la dedaratoria di annullabilità dei medesimi contratti ai sensi dell'art. 1427 c.c. per dolo della convenuta ovvero ai sensi dell'art. 1429 c.c. per errore essenziale sull'oggetto del contratto; in via diferiormente gradata la risoluzione dei contratti per grave inadempimento della banca conseguente alla violazione degli obblighi informativi; il tutto a titolo di responsabilità contrattuale, e/o precontrattuale, e/o extracontrattuale.

La domanda non è fondata.

Deve osservarsi preliminarmente che è stata rispettata, nella fattispecie, la forma scritta sia per il contratto quadro (v doc. 4 di parte convenuta), che per l'ordine di acquisto delle obbligazioni per cui è causa (v. doc. 2 di parte convenuta), nel quale, in particolare, risulta ben evidenziata, al contrario di quanto asserito dalle attrici, la qualità di "ordinante" in capo al sottoscrittore.

Non si profila pertanto alcuna ipotesi di nullità, sia con riferimento all'art. 23 TUF 58/98 in ordine al contratto di negoziazione, sia con riferimento al richiamato art. 1418 c.c. per ciò che concerne l'ordine di borsa.

Ciò premesso, occorre rilevare che i profili di responsabilità per violazione dei doveri informativi dell'intermediario richiamati da parte attrice (disciplinati dalla normativa di settore dettata dal Testo Unico Bancario - D. Lgs. n 58/98 e dal regolamento attuativo della CONSOB n. 11522 del 1.7.1998) non sono riconducibili ad ipotesi di nullità del contratto: non di quello di negoziazione, in quanto l'unica ipotesi di nullità prevista dall'art. 23 TUF (che tale contratto riguarda) è dettata nell'unica ipotesi di inosservanza della forma scritta o di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente; non dei singoli contratti di acquisto, poiché, essendo le parti già legate da un rapporto negoziale (rappresentato dal contratto generale di investimento) alla data in cui vengono eseguite dalla banca le singole operazioni, queste devono considerarsi atti esecutivi

later

一日でで

del mandato contenuto nel predetto contratto, con la conseguenza che viene a mancare, per poter riscontrare la dedotta invalidità, il vizio nella fase genetica del negozio.

Si consideri inoltre che, nel sistema delineato dal TUF, le ipotesi di nullità del contratto di intermediazione mobiliare (per mancanza di forma scritta e per rinvio agli usi) sono configurate, negli att. 23 e 24, come nullità relative, potendo essere fatte valere solo dal cliente, con la conseguenza che ritenere la violazione degli obblighi informativi in occasione della stipula dei angoli contratti come cause di nullità del negozio, significherebbe introdurre per via giudiziale una nuova ipotesi di nullità non solo non prevista dal legislatore, ma soprattutto più grave di quelle espressamente previste dal TUF, perché di carattere assoluto e, quindi, rilevabile d'ufficio sia a vantaggio che a svantaggio del cliente, in contrasto con le stesse normative di origine comunitaria dirette alla tutela dei consumatori (cfr. Trib. Roma 13.6.2005, in Foro It. 2005, 3046).

Da ciò consegue che la domanda principale diretta alla dichiarazione di nullità del contratto quadro 19.1.2000 e dell'ordine di acquisto 1.2.2000 formulata da parte attrice deve essere rigettata in punto di diritto, e che la fattispecie deve essere invece esaminata sotto il profilo della violazione degli specifici obblighi comportamentali stabiliti dalla normativa di settore (che altro non sono se non la specificazione dei doveri di diligenza ex art. 1176 comma 2° c.c. e di buona fede ex art. 1375 c.c.) e dunque sul piano del corretto adempimento contrattuale.

Deve tuttavia previamente esaminarsi la domanda di annullamento, proposta dalle attrici in via subordinata rispetto a quella di nullità ma in via preliminare rispetto a quella di risoluzione.

Anche questa domanda deve essere rigettata, non essendo ipotizzabile il dolo della banca nell'essersi artificiosamente voluta disfare di titoli economicamente non redditizi facenti parte del suo portafoglio, risultando "per tabulas" che l'istituto ebbe ad acquistare tali titoli dall'ICCRI proprio in ragione dell'ordine impartito dal cliente ed al preciso scopo di soddisfare la sua richiesta: è a tal fine indicativo il documento n. 3) di parte convenuta, costituito dall'ordine di accredito dei titoli in parola da parte dell'ICCRI – Banca Federale Europea s.p.a. - in favore della CRO con la specifica annotazione della destinazione dei titoli al sig.

b; il documento reca la data del 1.2.2000, ossia la stessa data in cui il percenta della formalizzare il suo ordine presso la banca intermediaria.

Ciò vale ad escludere ogni intento doloso della banca, che rileva anche sotto il profilo della mancanza di un conflitto di interessi propriamente inteso (si noti fin d'ora, sotto quest'ultimo aspetto, che l'acquisto non risulta essere stato effettuato a prezzi inferiori a quelli di mercato, né parte attrice ha specificamente dedotto sul punto, essendosi limitata a chiedere un accertamento del prezzo attraverso c.t.u. ma, in difetto di allegazioni, in via meramente esplorativa).

Quanto all'errore sull'oggetto del contratto, basti osservare che esso non era sicuramente riconoscibile da parte della banca (venendo così a mancare un elemento essenziale richiesto dall'art. 1428 c.c.), solo che si consideri la consistenza (sia quantitativa sia soprattutto qualitativa) del portafoglio titoli già in possesso del alla data dell'ordine "de quo" (portafoglio titoli che contemplava la presenza di strumenti mobiliari dal valore speculativo medio - alto, v. doc. 3 di parte convenuta) ed il rifiuto del di fornire alla banca notizie rilevanti sulla sua situazione finanziaria, sulla propensione al rischio e sugli obiettivi di investimento (v. doc. 4), notizie che avrebbero costituito in capo all'intermediario quella base di conoscenza su cui innestare una concreta riconoscibilità dell'eventuale errore del cliente sull'oggetto dell'investimento.

Venendo ora ad esaminare il comportamento della banca rispetto agli obblighi imposti dalla citata normativa di settore ai fini del dedotto grave inadempimento, si osserva che gli elementi acquisiti al giudizio comprovano che la banca ha adempiuto ai citati doveri informativi.

Tutto deve essere riguardato alla luce del fatto che le obbligazioni argentine, all'epoca dell'acquisto del erano classificate dalle principali agenzie di rating internazionali come titoli speculativi (ossia non di mero investimento) ma non a rischio, nel senso che la rischiosità risultava per questi titoli adeguatamente contemperata dal grado di redditività: in particolare, mettendo a confronto i dati delle agenzie MOODY'S, S&P, DCR e FITCH, si evince che i titoli Argentina erano classificati alla data dell'acquisto del TORTOLINI (febbraio 2000) come BB (o Ba per MOODY'S), dato che rispecchia la categoria di investimento sopra evidenziata, mentre il primo declassamento da tale categoria semplicemente speculativa (che i titoli in parola avevano attribuita da un periodo di tempo ben consolidato, ossia dal 1997, v. agenzie FITCH e S&P) a categoria ad alto rischio di perdita di capitale e maggiore vulnerabilità ad avverse condizioni

economiche ("B") si registra solo nel primo semestre del 2001, e quindi in un periodo di gran lunga successivo a quello in cui è stato compiuto l'investimento: periodo di tempo tale, per la sua estensione, da contenere ogni ipotetica ed eventuale previsione che la banca, come soggetto professionale, potesse avere in ordine alla degenerazione del titolo.

Stando così le cose, alcuna censura può essere mossa alla banca per non avere sconsigliato l'operazione al cliente, apparendo l'investimento oggettivamente adeguato e non risultando conseguentemente necessaria alcuna informazione di inadeguatezza ex art. 29 reg. Consob.

Anche sotto il profilo strettamente soggettivo l'operazione si presentava adeguata, dati gli investimenti in strumenti mobiliari analoghi da parte del cliente.

Esi osserva, sotto l'aspetto del generale obbligo di informare ex art. 28 Reg. Consob, che la banca convenuta risulta avere assolto tale obbligo, nei limiti in cui le veniva consentito e richiesto dalla situazione concreta, connotata dal rifiuto del cliente (adeguatamente risultante per iscritto, art. 28 comma 1 lett. a) di fornire notizie sulla sua esperienza in materia di strumenti finanziari nonché dalla oggettiva e soggettiva adeguatezza dell'operazione nei termini sopra evidenziati, situazione questa che, escludendo la conoscibilità da parte della banca di specifici rischi dell'operazione o particolari implicazioni della stessa atte a riverberarsi sulla scelta operativa del cliente, consente di ritenere adeguatamente assolto il dovere informativo "de quo" con la consegna al cliente del documento sui rischi generali degli investimenti (consegna risultante dal doc. 4 prodotto dalla convenuta).

I profili di responsabilità precontrattuale o extracontrattuale, dedotti da parte attrice solo nella memoria di replica e dunque intempestivamente, non possono essere esaminati.

Pertanto, e conclusivamente, la domanda attorea deve essere rigettata sotto ogni profilo dedotto.

La pronuncia assorbe evidentemente ogni altra questione o eccezione con essa incompatibile,

così come le richieste istruttorie avanzate dalle parti in sede di conclusioni.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando;

W

condanna le attrici in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.762,00 per diritti, euro 61,22 per spese ed euro 2.500,00 per onorari, oltre rimb. forf. Iva e Cap di legge.

Così deciso in Orvieto il 26.2.2008

Il Giudice est.

1 January

DEPOSITATO in Cancelleria
PRESENTATO

Oggi 4.3.08

IL CANCELPARE C1
Dr.ssa Gisseppina Cimiechi